
Dicembre
2025

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
11

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	4
NORMATIVA.....	6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	7
CORTE COSTITUZIONALE	7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	7
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA	11
CODICE DI PROCEDURA PENALE	11
IMPUGNAZIONI	11
REVISIONE	12
REVOCAZIONE	12
RESCSSIONE	13
RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA.....	13
CODICE PENALE	13
CIRCOSTANZE	13
CONFISCA.....	14
REATI CONTRO LA PA.....	14
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	15
REATI CONTRO LA PERSONA	16
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	19
MISURE DI PREVENZIONE	20
AMBIENTE ED EDILIZIA	20
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	22
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	23
MISURE DI PREVENZIONE	23

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA.....	24
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'UMBRIA	26
FOCUS: MISURE DI SICUREZZA	28

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti all'undicesimo numero del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

- **Normativa:** segnalata la Legge 17 novembre 2025, n. 170, sulla ratifica del trattato tra Italia e Libia per il trasferimento delle persone condannate.
- **Giurisprudenza nazionale:** sintesi delle decisioni più rilevanti della Corte Costituzionale, delle Sezioni Unite e delle Sezioni Semplici della Cassazione, con attenzione a temi come responsabilità civile, misure di prevenzione patrimoniali, mandato di arresto europeo, rapporti giurisdizionali con autorità straniere, notificazioni e impugnazioni straordinarie.
- **Giurisprudenza locale:** sintesi sulle decisioni della Corte d'Appello di Perugia, con particolare attenzione a impugnazioni, revisione, revocazione, rescissione, applicazione della pena concordata, circostanze attenuanti, confisca, reati contro la PA, la famiglia, la persona e il patrimonio.
- **Misure di prevenzione:** ampia trattazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, con casi pratici e orientamenti giurisprudenziali.
- **Ambiente, edilizia:** analisi di sentenze su gestione dei rifiuti.
- **Ordinamento penitenziario:** analisi di sentenze su affidamento in prova e altre misure alternative alla detenzione.

-
-
- **Giurisprudenza contabile-amministrativa umbra:** attenzione alle responsabilità erariali e ai danni da disservizio nella pubblica amministrazione.
 - **Giurisprudenza Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria:** sentenze in tema di riparto dell'onere della prova in ambito tributario, accertamenti nei confronti di società di capitali e cartelle di pagamento
 - **Focus tematico:** questo mese dedicato alle misure di sicurezza, con una raccolta di pronunce che offrono una visione d'insieme sugli orientamenti più ricorrenti della Corte d'Appello di Perugia.

NORMATIVA



Legge 17 novembre 2025, n. 170

“Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023”
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 269 del 19-11-2025](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 170/2025 del 20/10/2025 – deposito 25/11/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: 1) dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 37824/2025 ud. 10/07/2025 – deposito 20/11/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 37200/2025 ud. 29/05/2025 – deposito 14/11/2025

Le Sezioni Unite penali, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, hanno affermato che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo: 1) il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L'accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo; 2) il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato deve essere liquidato in una decisione intervenuta prima dell'applicazione del sequestro di prevenzione.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 37897/2025, ud. 19/11/2025 - deposito 21 novembre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che l'esistenza di un'immunità funzionale, quale fattore preclusivo alla consegna, non può essere genericamente evocata, ma deve essere puntualmente dimostrata in relazione ai presupposti e alle condizioni che ne giustificano l'immediato riconoscimento in capo al soggetto che ne invoca la rilevanza. Inoltre, ha affermato che, a seguito della novellazione dell'art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ad opera dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, la natura politica del reato per cui risulta emesso il mandato di arresto europeo non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per giustificare il rifiuto della consegna, essendo necessaria, a tal fine, la prospettazione del rischio concreto che dalla sua esecuzione possa derivare un atto o un comportamento discriminatorio in danno del ricorrente, nell'ambito di un processo che possa assumere connotati di iniquità.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 37851/2025, ud. 29/10/2025 - deposito 20 novembre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni straordinarie, ha affermato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 628-*bis* cod. proc. pen., che ha introdotto la "richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU", non residuano spazi di applicazione per la cd. "revisione europea" disciplinata dall'art. 630 cod. proc. pen., come interpolato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, posto che il fine perseguito dai due rimedi impugnatori è identico, mentre risulta modificato il solo procedimento previsto per quello di nuova introduzione.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 37379/2025, ud. 29/10/2025 - deposito 17 novembre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniera, ha affermato che è affetta da abnormità, in quanto espressione di un potere astrattamente riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato in concreto al di fuori dei casi consentiti, la sentenza che dispone il parziale riconoscimento per l'esecuzione di una sentenza di condanna emessa da altro Stato membro dell'Unione Europea, in assenza di previa interlocuzione e di accordo con lo Stato di emissione sulle condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 35873/2025, ud. 22/10/2025 - deposito 3 novembre 2025

La Quarta Sezione penale, in tema di notificazioni, ha affermato che è affetta da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell'avvenuta cancellazione dall'Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso, alla notificazione dell'atto indicato a norma dell'art. 157 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio in assenza svolto in primo grado antecedentemente alla vigenza dell'art. 420-*bis* cod. proc. pen. nel testo novellato ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 35851/2025, ud. 16/09/2025 - deposito 3 novembre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniera, ha affermato che l'ordinanza con cui la Corte di appello, in applicazione del principio di specialità, operante per effetto del divieto di estradizione sancito da trattati internazionali o da condizioni apposte al provvedimento

con cui si fa luogo alla consegna, dispone la sospensione del processo per i fatti ad essa anteriori, diversi da quelli per i quali questa è avvenuta e contestualmente dà impulso alla richiesta di estensione dell'extradizione costituisce, *in parte qua*, provvedimento non impugnabile. (Fattispecie relativa ad estradizione attiva concessa dalla Repubblica Dominicana in base al Trattato di estradizione concluso in data 13 febbraio 2019, ratificato con legge 4 maggio 2021, n. 78, mediante decreto che condizionava la consegna alla circostanza che il consegnato in nessun caso fosse giudicato per fatti diversi da quelli che avevano motivato la sua estradizione).

Cass. Pen. sez. V ordinanza di rimessione n. 35613/2025, ud. 24/10/2025 - deposito 30 ottobre 2025

Questione controversa: 1) se il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per reati per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo; 2) se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi previsti da tale disposizione, integri una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame e da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 35593/2025, ud. 24/09/2025 - deposito 30 ottobre 2025

La Seconda Sezione penale ha affermato che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il cui esito produce l'effetto generale e irreversibile dell'individuazione del giudice territorialmente competente, non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari in ragione del carattere intrinsecamente dinamico della stessa. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non produce l'effetto definitivo e vincolante sancito dall'art. 25 cod. proc. pen. la sentenza con cui la Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale disposta dal giudice per le indagini preliminari, riconosce l'incompetenza territoriale di quest'ultimo e indica quello territorialmente competente, trattandosi di provvedimento che vincola solo i giudici direttamente interessati).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 35238/2025, ud. 25/09/2025 - deposito 29 ottobre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l'estero, ha affermato che la Corte di appello è tenuta a procedere alla convalida del sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria nell'ambito di una procedura estradizionale, dovendo motivare, sulla base della normativa convenzionale, nonché della previsione dell'art. 714, comma 1, cod. proc. pen., ove non derogata, circa la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto di apprensione e il reato per il quale è stata richiesta l'extradizione, mediante la valutazione delle esigenze probatorie prospettate dall'autorità estera richiedente.

Cass. Pen. sez. V ordinanza di rimessione n. 34463/2025, ud. 07/10/2025 - deposito 22 ottobre 2025

Questione controversa: Se, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca sia inoppugnabile oppure possa essere contestato mediante incidente di esecuzione ovvero attraverso ricorso alla corte d'appello o in cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011.

Cass. Pen. sez. I ordinanza di rimessione n. 33971/2025, ud. 16/09/2025 - deposito 16 ottobre 2025

Questione controversa: Se sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., dispone comunque una misura cautelare e contemporaneamente solleva il conflitto, nonché quale sia la disciplina applicabile a tale misura.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, ordinanza n. 466/2025 - Ud. 08/07/2025 - deposito 06/10/2025

Il Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, non aveva alcuna possibilità di "rimettere in termini" l'imputato nel proporre appello avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Perugia sulla base di una asserita nullità assoluta che si sarebbe verificata nel corso del giudizio di primo grado. La competenza in tale senso è infatti rimessa alla Corte di Appello di Perugia che avrebbe dovuto essere adita nel termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento che non aveva consentito l'impugnazione. Parimenti, la parte interessata avrebbe potuto, se del caso, agire, sempre dinanzi alla Corte di Appello, per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 c.p.p.. Ad ogni modo, dall'analisi del fascicolo, non emerge alcuna nullità posto che il contraddittorio risulta sempre correttamente instaurato - e mai è stata proposta alcuna eccezione in merito alla regolarità dello stesso - ed in presenza di una certa conoscenza da parte dell'imputato del giudizio pendente a suo carico.

Corte d'Appello, ordinanza n. 148/2025 - Ud. 25/09/2025 - deposito 29/09/2025

L'atto di appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi specifici sotto il piano intrinseco ed estrinseco ossia quanto questo sia connotato da censure *ex se* generiche ed astratte nonché non si basi su argomenti strettamente correlati al contenuto della sentenza di primo grado. L'atto di impugnazione dovrà inoltre contenere, a pena di inammissibilità, non solo la specificità dei motivi, ma anche l'enunciazione dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa od erronea valutazione, nonché delle richieste, anche istruttorie, che si intendono formulare. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato atteso che la difesa aveva lamentato in termini generici che il Tribunale non aveva valutato la documentazione prodotta, ma senza confrontarsi con le risultanze specificamente indicate nella sentenza di primo grado e senza indicare specificamente i capi e i punti e quindi le ragioni di fatto o di diritto suscettibili di nuova valutazione da parte del Giudice.

Corte d'Appello, ordinanza n. 206/2025 - Ud. 19/09/2025 - deposito 19/09/2025

La violazione del provvedimento che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento da parte dell'imputato quand'anche manchi fisicamente tale provvedimento, non fa venir meno lo status di persona sottoposta alla misura anzidetta e di conseguenza deve essere svolto il processo di primo grado nei suoi confronti. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva le censure mosse con l'atto di impugnazione dal Procuratore Generale avverso la sentenza che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art. 387-*bis* c.p. atteso che la mancanza fisica nel carteggio processuale del provvedimento che aveva disposto la misura cautelare del divieto di

avvicinamento non faceva venir meno il presupposto del reato de quo, rappresentato non già dal provvedimento ma dallo status di persona sottoposta alla misura cautelare anzidetta.

Corte d'Appello, ordinanza n. 223/2025 - Ud. 01/10/2025 - deposito 09/10/2025

L'imputato giudicato in assenza può essere restituito in termini per proporre impugnazione a seguito di istanza da presentare entro il termine di decadenza di trenta giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento, semprechè sussistano le condizioni di cui all'art. 175 comma 2.1 c.p.p.. L'effettività di tale conoscenza va ricondotta alla notizia della condanna pronunciata e non al tempo in cui l'interessato decida di averne una piena contezza, richiedendone visione o copia. Tale effettività, difatti, richiede esclusivamente una compiuta consapevolezza dell'esistenza del provvedimento di condanna, nonchè degli estremi dello stesso, di fatto riscontrabili in un atto formale quale l'ordine di carcerazione che risulta altresì idoneo ad individuare il momento in cui tale conoscenza si è verificata.

REVISIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 223/2025 - Ud. 01/10/2025 - deposito 09/10/2025

Va ritenuta inammissibile l'istanza di revisione fondata su una consulenza medico-legale dalla quale potrebbe eventualmente evincersi il riconoscimento di un vizio parziale di mente del condannato, che non escludendo la responsabilità ma comportando solo una riduzione di pena non può considerarsi prova idonea a fondare la revisione.

Corte d'Appello, sentenza n. 500/2024 - Ud. 18/07/2025 - deposito 15/09/2025

In tema di revisione, il terzo interessato a rimuovere una confisca disposta in sede penale, in esito ad un processo cui il suddetto terzo non abbia partecipato, non può invocare l'applicazione dell'istituto di cui agli artt. 630 e ss. del codice di rito. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava la domanda di revisione proposta dall'istante, ai fini della revoca della confisca di un terreno, sul presupposto della ormai maturata prescrizione del reato di lottizzazione abusiva in quanto il richiedente non aveva partecipato al processo svoltosi in precedenza in sede penale non essendo al tempo legale rappresentante della società proprietaria del terreno. Inoltre, il Collegio rigettava anche la proposta di revisione della sentenza formulata in proprio del richiedente in quanto quest'ultimo non subì alcun pregiudizio dalla sentenza di merito che aveva disposto la confisca poiché non si rinvenivano statuizioni civilistiche alla cui rimozione l'istante poteva avere interesse, né la confisca disposta era in grado di produrre effetti pregiudizievoli sulla propria sfera giuridica.

REVOCAZIONE

Corte d'Appello, decreto n. 1/2025 - Ud. 07/05/2025 - deposito 16/09/2025

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo, intestatario fittizio dei beni oggetto di confisca può esclusivamente rivendicare l'effettiva titolarità dei beni confiscati, ma non può prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura i quali possono essere contestati soltanto dal proposto. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'istanza di revocazione del decreto che aveva disposto la confisca dei beni immobili del proposto e della moglie, attuale ricorrente, intestataria di alcuni immobili e di rapporti finanziari ritenuti formalmente nella disponibilità del proposto. I Giudici

di Appello non accoglievano le doglianze della ricorrente secondo cui i redditi dalla stessa percepiti fossero idonei ad acquistare i beni a lei intestati e oggetto di confisca in quanto la stessa era all'epoca della confisca era residente presso l'abitazione del proposto ed il reddito di quest'ultimo e dell'odierna ricorrente con riferimento erano ben al di sotto al prezzo pagato per l'acquisto di due costosi immobili. Pertanto, le argomentazioni fornite in ordine ai redditi percepiti non potevano costituire una "prova nuova" idonea da modificare il contenuto dei provvedimenti già emessi.

RESCISSIONE

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 17/2025 - Ud. 17/10/2025 - deposito 20/10/2025

E' inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da soggetto al quale, all'epoca della sentenza di condanna, poi divenuta definitiva, era stato correttamente attribuito lo status di "contumace". Manca, infatti, la condizione - legittimante la proposizione del rimedio straordinario dell'art. 629-bis c.p.p. - di "assenza" dell'imputato ex art. 420 bis c.p.p. conservatasi per tutta la durata del processo.

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA

Corte d'Appello, ord n. ./2025 - Ud. 19/09/2025 - deposito 19/09/2025

La richiesta di applicazione della pena concordata deve essere rigettata quando il programma formulato dall'imputato non possa valutarsi positivamente. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava la richiesta di applicazione concordata avanzata nell'interesse dell'imputato ai fini della conversione della pena concordata in lavori di pubblica utilità, su cui era intervenuto il consenso del Procuratore Generale, considerato che il programma non conteneva prescrizioni a carico del richiedente sul piano degli spostamenti sul territorio, sul contenuto dei provvedimenti emessi circa la decadenza dell'imputato dalla potestà genitoriale con divieto di contatti tra quest'ultimo e la figlia, e sulla assenza di prescrizioni dettagliate circa la frequenza da parte del prevenuto a corsi di recupero.

CODICE PENALE

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 194/2025, Ud. 14/03/2025 - deposito 08/08/2025

La concedibilità delle attenuanti generiche, in quanto strumento di portata generale diretto ad assicurare diretta proporzionalità fra il livello di reale offensività della condotta e l'entità della pena che ne segue, non è affatto esclusa dalla rilevante gravità del reato. Argomentando in tal senso, il disposto dell'art. 62-bis c.p. non potrebbe mai trovare applicazione in relazione alle più gravi condotte delittuose che, in quanto tali, resterebbero escluse dalla fruizione di siffatte attenuanti. Appare dunque più corretto argomentare che anche in presenza di condotte delittuose gravissime la concessione delle attenuanti generiche ben possa erogarsi ogniqualvolta sia possibile ancorarla a specifiche connotazioni/passaggi della vicenda comunque positivamente valutabili. Nella vicenda in esame, che riguarda un caso di

maltrattamenti in famiglia, è sicuramente da valutare nella prospettiva dell'art. 62-*bis* c.p. la gravidanza voluta e condivisa da entrambi i partners dopo la tempestosa prima fase della relazione, segno del recupero di una relazionalità affettiva cui, tuttavia, avevano poi fatto seguito condotte maltrattanti vieppiù ingravescenti fino alla rottura finale, e la revoca della costituzione di Parte civile della Persona offesa che, correlata alle caratteristiche altalenanti del rapporto, rende fondata la prospettiva di una subentrata rivisitazione critica delle condotte dell'imputato.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1126 emessa dal Tribunale di Terni ud. 14.11.2022 dep. 13.02.2023)

CONFISCA

Corte d'Appello, ordinanza RG n. 185/2024, deposito 22/08/2025

Lo Stato e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale sono devolute le cose appartenenti al condannato di cui sia stata ordinata la confisca riveste la qualità di interessato nel procedimento relativo all'incidente di esecuzione proposto dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione nel corso del quale venne ordinata la confisca e che assuma essere proprietario della cosa confiscata o titolare di altro diritto reale su di essa. Ne segue che deve essere integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 338/2025, Ud. 20/05/2025 - deposito 25/07/2025

Non è configurabile il reato di peculato nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della PA e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. Nel caso di specie, nel quale l'imputato - pubblico ufficiale in servizio presso la Polizia stradale - comandato di pattugliare un determinato tratto di strada, in un'unica occasione, ha utilizzato l'autovettura di servizio muovendosi sul tratto autostradale soggetto alla sua sorveglianza per raggiungere una stazione di servizio ed incontrare per qualche minuto un suo conoscente, non si rileva alcun danno propriamente patrimoniale per la PA e nemmeno un qualche apprezzabile pregiudizio per la funzionalità del servizio demandato alla pattuglia stradale in questione e va quindi esclusa la configurabilità del delitto di cui all'art. 314, comma 2 c.p..

(Riforma la sentenza n. 239 emessa dal Tribunale di Terni ud. 09.11.2022 dep. 07.02.2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 519/2025, Ud. 16/09/2025 - deposito 08/10/2025

Ai fini della configurabilità del reato *ex art.* 393 c.p. si richiede che la pretesa sia non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale, poichè il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo.

L'esame degli atti e le valutazioni del complessivo materiale inducono a ritenere configurabile il dolo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per avere l'imputato esercitato pressione e minaccia verso la persona offesa allo scopo di ottenere un pagamento che la controparte non ha contestato in sede civile che risulterebbe confluito in una transazione e dunque tale da non potersi ritenere arbitrariamente e pretestuosamente richiesto. Nel caso di specie l'imputato, legale rappresentante di una società di consulenza condannato in primo grado per tentata estorsione, aveva richiesto alla persona offesa il pagamento di una cospicua somma di denaro sulla base di fatture emesse per prestazioni professionali, intimandone il pagamento con messaggi offensivi e intimidatori e con l'espressa minaccia di avanzare istanza di fallimento. Sebbene la persona offesa contestasse l'esistenza delle pretese creditorie dell'imputato ella non aveva opposto il decreto ingiuntivo emesso successivamente sulla base delle predette fatture, di altre successive e di un atto di proposta transattiva e l'imputato, presentata istanza di fallimento, veniva ammesso al passivo.

(Riforma la sentenza n. 33 emessa dal Tribunale di Terni ud. 13.01.2023 dep. 09.02.2023)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 285/2025, Ud. 14/04/2025 - deposito 19/09/2025

Commette il delitto di maltrattamenti in famiglia l'imputato che con condotte reiterate di violenza minaccia e ingiuria, maltratti la compagna convivente anche nel periodo in cui la stessa era in stato di gravidanza ed anche a seguito della nascita del figlio in modo da cagionarle uno stato di fondato timore per l'incolumità propria e del proprio figlio. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate nei confronti dell'imputato il quale aveva posto in essere comportamenti aggressivi sia verbalmente che fisicamente nei confronti della compagna anche durante la gravidanza e dopo la nascita del bambino. In particolare, egli per motivi di gelosia minacciava di morte la vittima e i famigliari di questa, le impediva di uscire e avere contatti con amici e parenti e la colpiva con schiaffi e pugni anche durante la gravidanza apostrofandola con gli epiteti di "puttana" e "schifosa". Le dichiarazioni lineari e attendibili della persona offesa che avevano trovato conferma in quelle rese da amici e familiari dimostravano la colpevolezza dell'imputato. Inoltre, non potevano valorizzarsi le censure della difesa secondo cui non si ravvisava l'abitudine del comportamento maltrattante in quanto le dichiarazioni accusatorie espresse dalla persona offesa erano caratterizzate da precisione e si riferivano a diversi episodi specifici, ciascuno dei quali aveva trovato pieno riscontro.

(Conferma la sentenza n. 222 emessa dal Gip Tribunale di Spoleto ud. 18/09/2024 dep. 02/10/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 333/2025, Ud. 16/05/2025 - deposito 17/09/2025

Commette il delitto di maltrattamenti in famiglia l'imputato che con condotte reiterate pone in essere atti di violenza fisica e morale nei confronti della moglie imponendole un regime di vita vessatorio e mortificante e facendole mancare i mezzi di sussistenza. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'imputato che aveva imposto alla moglie un regime di vita vessatorio, colpendola con schiaffi e pugni ogniqualvolta si sentiva contrariato o la donna gli chiedeva spiegazioni, ferendola con coltelli e chiavi e facendole mancare i mezzi di sussistenza come l'acqua calda in casa. Il Collegio rigettava le censure della difesa dell'imputato secondo cui le dichiarazioni della persona offesa dovevano ritenersi

inattendibili considerato che la stessa, seppur destinataria di condotte maltrattanti, non si era mai allontanata da casa in quanto è comune in tali tipi di reato che la vittima subisca in silenzio per lungo tempo perché soggiogata dal soggetto maltrattante fino ad un punto di rottura cioè ad un episodio che per la sua efferatezza non può più essere taciuto. In merito a ciò la donna aveva deciso di denunciare la condotta maltrattante dell'imputato allorquando in una occasione quest'ultimo l'aveva presa a pugni sbattendola contro il muro. Inoltre, le dichiarazioni della vittima trovavano conferma nel narrato della cugina di quest'ultima la quale aveva convissuto un periodo con la coppia e aveva assistito a ripetute scene di violenza.

(Conferma la sentenza n. 71 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 15/03/2023 dep. 15/03/2024)

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 535/2025 - Ud. 19/09/2025 - deposito 28/10/2025

In ordine al tentativo di violenza sessuale, la sola deposizione del testimone – non essendo stata rintracciata la persona offesa dal reato – non permette di addivenire ad una affermazione di responsabilità dell'imputato, nemmeno ai fini civilistici, eventualmente supportata dalla necessaria motivazione “rafforzata” rispetto alle diverse argomentazioni della sentenza di primo grado.

Ebbene, nel caso di cui trattasi, il Collegio rilevava che quanto precisato dalla teste – affittuaria del capannone locatole dall'imputato, situato a brevissima distanza dall'abitazione di quest'ultimo - risultava essere stato non il frutto di una percezione diretta da parte sua – con l'unica eccezione delle “urla” udite d'estate a finestre aperte – ma esclusivamente il portato delle confidenze ricevute dalla vittima che, di volta in volta, era solita lamentarsi del negativo svolgersi del suo rapporto di lavoro – badante – con l'imputato a causa delle sistematiche intemperanze comportamentali dello stesso, non prive anche di volgari offerte di approccio sessuale che la persona offesa aveva sempre respinto.

I Giudici di appello evidenziavano, difatti, che la connotazione pressoché esclusivamente “de relato” della deposizione testimoniale avrebbe potuto assumere la dignità di un utile riscontro probatorio ove la stessa persona offesa fosse venuta a sua volta a deporre in sede di rinnovazione istruttoria per chiarire meglio quei profili di apparente incoerenza fra gli episodi lamentati e la condotta dalla stessa tenuta, soprattutto nel conservare per più anni il rapporto lavorativo con l'imputato.

Pertanto, osservava la Corte come rimaneva sostanzialmente irrisolto quel principale motivo di incoerenza fra l'allarmante narrato della vittima e la sua condotta di pluriennale prosecuzione del rapporto lavorativo con l'imputato, sino al contenzioso civile – con ricorso della stessa proposto al Giudice del lavoro per lamentare differenze retributive asseritamente spettanti - che ne era scaturito.

Per tali ragioni la Corte confermava la sentenza del Tribunale che assolveva l'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

(Conferma la sentenza n. 109 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 10/02/2022, dep. 18/02/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 416/2025 - Ud. 13/06/2025 - deposito 01/10/2025

In ordine al delitto di atti persecutori, il giudice può trarre il proprio convincimento in ordine alla ricostruzione del fatto e alla responsabilità dell'imputato anche in base alle deposizioni della persona offesa dopo la verifica della loro attendibilità e genuinità e in assenza di contraddizioni con altre risultanze probatorie. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di atti persecutori nei confronti dell'imputato il quale aveva posto in essere condotte reiterate di minaccia, molestie e ingiurie nei confronti della ex moglie in quanto non aveva accettato la fine del loro

matrimonio e la nuova relazione sentimentale della ex moglie. In particolare, l'imputato pedinava la donna sia al lavoro sia in occasione di uscite serali, la insultava e la minacciava anche con chiamate continue nonché minacciava e perseguitava anche il nuovo compagno della vittima e controllava gli spostamenti dei due grazie all'installazione di una telecamera di fronte alla abitazione e il taglio delle gomme della l'autovettura dello stesso. Il Collegio rigettava i motivi di appello della difesa secondo cui il giudice di primo grado avrebbe considerato, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, soltanto le dichiarazioni della persona offesa la quale aveva drammatizzato alcuni accadimenti di per sé neutri in quanto l'attendibilità del narrato della persona offesa era stato supportato da una serie di importanti riscontri tutti convergenti e che davano atto dei comportamenti persecutori dell'imputato nei confronti della persona offesa, non giustificati dall'intento di incontrare la ex moglie al per concordare la condotta da tenere nell'interesse delle figlie e che erano idonee a generare uno stato di ansia e di paura nella stessa e a mutare le proprie abitudini di vita.

(Conferma la sentenza n. 1237 emessa dal Tribunale di Terni ud. 20/11//2024, dep. 20/12/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 425/2025 - Ud. 20/06/2025 - deposito 17/09/2025

Non può configurarsi il delitto di violenza sessuale di gruppo, ma quello di atti sessuali con minorenne allorché sulla base delle risultanze processuali emerga un insuperabile dubbio circa l'esistenza di un consenso al compimento degli atti sessuali da parte della vittima. Nel caso di specie la Corte di Appello a seguito di rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione riformava la sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva confermato la condanna degli imputati per il delitto di violenza sessuale di gruppo perché in concorso tra loro avevano compiuto atti sessuali di gruppo abusando sessualmente delle vittime, entrambe minori, in più occasioni. I Giudici di legittimità avevano rinviato ai Giudici territoriali la sentenza affinché valutassero se i rapporti sessuali in questione potessero ascriversi alla relazione esistente tra le parti non escludendosi a priori la natura consensuale degli stessi, considerato che i fatti erano stati ritenuti dimostrati solo alla luce delle dichiarazioni delle persone offese. I Giudici di Appello pertanto riformavano la sentenza di condanna e accoglievano le censure mosse dalla difesa degli imputati riqualificando i fatti ai sensi degli art. 609 *quater* c.p. In particolare, ad eccezione di un solo episodio in cui si era realizzato il delitto di violenza sessuale in quanto uno degli imputati aveva chiuso la vittima in auto e nonostante il dissenso della ragazza che urlava l'aveva bloccata sino a portare a compimento un rapporto sessuale completo, gli altri episodi, seppure caratterizzati da premeditazione e da squalidi intenti considerato che i due imputati erano entrambi ultraquarantenni mentre le vittime erano in età adolescenziale, non potevano qualificarsi alla stregua di episodi di violenza sessuale di gruppo. Nella specie le modalità di ogni singolo episodio e i precedenti comportamenti degli imputati, ossia l'avvenuta consumazione di altri rapporti sessuali, avrebbero dovuto indurre le vittime a prevedere quali fossero l'intenti degli stessi nelle successive occasioni di incontro. Inoltre l'accettazione degli inviti da parte delle vittime poteva ben essere vista come un atto di consenso alla consumazione dei rapporti sessuali, avvenuti alcuni di questi, tra l'altro, in luoghi non appartati, tenuto conto che le ragazze avevano avuto libertà di scelta non potendosi ravvisabile una condotta costringitiva sulla base delle modalità in cui si erano svolti i fatti.

Corte d'Appello, sentenza n. 418/2025 - Ud. 13/06/2025 - deposito 17/09/2025

Integra il delitto di atti persecutori la condotta dell'imputata che a seguito della rottura della relazione sentimentale da parte della vittima la minacci e molesti ponendo in essere comportamenti ossessivi e diffamatori in maniera tale da cagionarle un perdurante stato di ansia e di paura e da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata la quale non accettando la volontà da parte della vittima, suo datore di lavoro, di

interrompere la loro relazione aveva iniziato a perseguitarlo inviando numerosi messaggi denigratori e screditanti nei suoi confronti e della sua azienda, minacciandolo di raccontare tutto alla moglie ed inviando poi a quest'ultima una email rivelatrice. Inoltre, la donna aveva pubblicato sui social commenti denigratori chiaramente riferibili alla persona offesa. Tali comportamenti avevano portato la vittima e i propri familiari a vivere in uno stato di crescente timore a causa dell'odio manifestato nei suoi confronti. In particolare la penale responsabilità dell'imputata era dimostrata dalle deposizioni testimoniali della persona offesa giudicate attendibili, della moglie di quest'ultima e dei collaboratori di azienda da cui emergeva una condotta oggettivamente persecutoria della donna scaturita dal desiderio di vendetta nei confronti della vittima che aveva interrotto la loro relazione sentimentale e spinta dall'intento di diffamare lui e la sua azienda davanti anche a terzi collaboratori, essendo l'imputata ben a conoscenza della notorietà di costui e della propria azienda commerciale. (Conferma la sentenza n. 748 emessa dal Tribunale di Terni ud. 30/06//2023, dep. 28/09/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 329/2025 - Ud. 16/05/2025 - deposito 17/09/2025

In merito al delitto di violenza sessuale, non integra il delitto di cui all'art. 690 bis c.p. la condotta dell'imputato che, seppur consapevolmente volta a ledere l'altrui sfera sessuale, si arresti sulla soglia di una non macroscopica lesione dell'altrui libertà sessuale. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato colpevole l'imputato del reato *ex art. 609 bis c.p.* perché dopo essersi seduto sul divano vicino alla vittima, coinquilina con la quale viveva, le aveva dapprima toccato il ginocchio e dopo, nonostante il suo rifiuto, le aveva palpeggiato la coscia sino all'inguine e l'aveva baciata sul collo fino a quanto la ragazza era riuscita a divincolarsi e ad uscire dall'appartamento con la scusa di dover buttare la spazzatura. Il Collegio accoglieva le censure della difesa dell'imputato secondo cui il comportamento dell'imputato rientrava nell'ipotesi di minor gravità *ex art. 609 bis co. 3 c.p.* in quanto la condotta del primo, seppur rientrante nel delitto di cui all'art. 609 *bis c.p.*, non era andata al di là del palpeggiamento sulla coscia e del bacio dato sul collo della vittima. La condotta si era dunque arrestata allo stadio della consumazione di atti sessuali di tipo "preliminare" senza giungere ad un punto tale di gravità da comportare atti di congiunzione fisica e implicanti il diretto contatto con gli organi a ciò deputati. Pertanto, la Corte rideterminava la pena all'imputato dopo avergli riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 609 *bis co. 3 c.p.*

(Riforma parzialmente la sentenza n. 35 emessa dal Gip Tribunale di Terni ud. 05/02/2024, dep. 06/05/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 395/2025 - Ud. 06/06/2025 - deposito 09/09/2025

Commette il delitto di atti persecutori l'imputato che con condotte reiterate minacci e molesti la vittima con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale ponendo in essere numerose chiamate telefoniche, appostamenti presso l'abitazione della donna, pedinamenti e minacce di morte. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di atti persecutori nei confronti dell'imputato il quale non accettando la decisione di interrompere la relazione presa dalla persona offesa aveva posto in essere reiterate condotte di minaccia e molestia verso quest'ultima pedinandola, contattandola telefonicamente in molteplici occasioni anche utilizzando altri numeri al fine di non essere riconosciuto, appostandosi sotto l'abitazione della stessa e danneggiando con una mazza di legno l'autovettura di proprietà del compagno della donna su cui ella viaggiava dopo averne ostacolato la marcia. In particolare, la responsabilità penale dell'imputato era dimostrata dal narrato della persona offesa, non costituitasi parte civile, che aveva ricevuto riscontro nelle deposizioni del nuovo compagno della vittima, degli operanti intervenuti e degli altri testimoni presenti all'interno di un bar dove l'imputato aveva cercato di afferrare la vittima con la forza per caricarla nella propria auto.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO**Corte d'Appello, sez. Min. n. 4/2025 - Ud. 09/05/2025 - deposito 03/09/2025**

Risponde del delitto di rapina e di ricettazione l'imputata che in concorso con altri soggetti dopo essersi portata all'interno di un esercizio commerciale si impossessò di svariati prodotti e al fine di assicurarsi il possesso dei beni sottratti adoperò violenza nei confronti di due commessi del negozio lanciando un tavolino di plastica e che riceva consapevolmente prodotti di illecita provenienza al fine di procurarsi profitto senza fornire valide giustificazioni in ordine al loro possesso. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata, minore di età, per il delitto di rapina e ricettazione perché assieme ad altri coetanei si era introdotta in un negozio e aveva sottratto alcuni prodotti, adoperando violenza nei confronti dei commessi del negozio, prodotti che erano stati poi rinvenuti nell'autovettura in sacchi di spazzatura dove ella viaggiava. Nella specie, il Collegio rigettava le censure della difesa secondo cui la rapina non era stata consumata atteso che la merce sottratta era stata rinvenuta dagli operanti all'interno dell'auto a seguito di perquisizione e pertanto l'impossessamento della merce sottratta si era già consumato. Inoltre non poteva valorizzarsi ai fini dell'esclusione della responsabilità per il delitto di ricettazione la circostanza che l'imputata si trovava all'interno della autovettura quale passeggera e che dunque non poteva conoscere cosa vi fosse all'interno della stessa considerato che la medesima vettura era già stata segnalata quello stesso giorno dalla commessa di un altro negozio la quale aveva dichiarato che al suo interno vi erano anche due donne che avevano tentato un furto, di conseguenza l'imputata era perfettamente in condizione di acquisire conoscenza dell'esistenza di merce rubata all'interno del bagagliaio dell'autovettura.

Corte d'Appello, sentenza n. 595/2025 - Ud. 07/10/2025 - deposito 06/11/2025

La responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa, commesso pubblicizzando - sotto falso nome - su Facebook la proposta di vendita di pellet, pur non essendo in possesso della merce, ma utilizzando la ditta della coimputata come contatto apparente e l'IBAN della stessa per ottenere il versamento dei corrispettivi concordati con le vittime cui la merce non veniva mai recapitata, deve ritenersi configurato alla luce della piena convergenza degli elementi indiziari a stabilire non solo la partecipazione materiale alla trattativa truffaldina ma, al contempo, la percezione del profitto nell'ambito dei rapporti operativi con la coimputata, che eseguiva trasferimenti unilaterali di denaro in favore del correo.

(Conferma la sentenza n. 336 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 08.03.2023 dep. 22.03.2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 486/2025 - Ud. 15/07/2025 - deposito 13/10/2025

Ferma la corretta riqualificazione dell'originaria imputazione di rapina nelle forme del furto aggravato considerato che la breve colluttazione tra l'imputato e la persona offesa era stata ricerca da quest'ultima al fine di evitare che il primo le sottraesse il cellulare dall'interno dell'abitacolo della macchina e non invece posta in essere dal reo per impossessarsi del bene, il trattamento sanzionatorio pari ad anni 2 di reclusione va confermato trattandosi della pena minima all'epoca del fatto per il furto monoaggravato. Va altresì confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto la condotta dell'imputato, che dimostra un intento criminoso particolarmente sviluppato, non offre alcun elemento positivo da valutare al fine della concessione delle attenuanti generiche che è preclusa anche dai plurimi precedenti penali per furto e ricettazione.

(Conferma la sentenza n. 2876 emessa dal Tribunale di Perugia, ud. 16.12.2022 dep. 02.03.2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 338/2025 - Ud. 20/05/2025 - deposito 25/07/2025

Per giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici" in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale aventi carattere industriale o commerciale; c) il finanziamento delle attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. Nel caso di Autostrade per l'Italia S.p.A. dagli atti non risulta con certezza la sussistenza del requisito sub c), con il conseguente venire meno dell'aggravante da cui discende la procedibilità del reato di truffa a querela di parte.

(Riforma la sentenza n. 239 emessa dal Tribunale di Terni ud. 09.11.2022 dep. 07.02.2023)

MISURE DI PREVENZIONE**Corte d'Appello, sentenza n. 496/2025 - Ud. 15/07/2025 - deposito 09/09/2025**

Non può ravvisarsi la colpevolezza dell'imputato nei casi in cui egli non provveda al pagamento della cauzione imposta con il provvedimento di sorveglianza speciale dichiarando mediante autocertificazione di non aver percepito alcun reddito nel periodo successivo alla propria carcerazione. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 76 co. 4 D.lgs. 159/2011 per non aver ottemperato all'obbligo di versamento della cauzione di euro 1000 impostogli con il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In particolare, l'imputato non aveva prodotto certificazione sui redditi fiscali e sulla consistenza del patrimonio proprio o familiare per asseverare ciò che aveva dichiarato nell'autocertificazione rilasciata. Al contrario il Collegio ha ritenuto che l'obbligo di pagamento della cauzione imposto con il provvedimento di sorveglianza speciale ha subito sospensione per effetto della carcerazione e che le dichiarazioni reddituali dovevano riferirsi a tale periodo. Inoltre, le autocertificazioni, secondo quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione, non possono essere considerate prive di rilevanza andando a costituire elemento da valutare in rapporto alle complessive emergenze del procedimento sulle condizioni di reddito riferibili all'imputato. L'inadempienza dell'imputato dunque derivava da una sua condotta non preordinata e colposa.

(Conferma la sentenza n. 2578 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 18/11/2022 dep. 25/01/2022)

AMBIENTE ED EDILIZIA**Corte d'Appello, sentenza n. 506/2025 - Ud. 18/07/2025 - deposito 13/09/2025**

Il trasporto di materiale pericoloso - tra cui ben quattordici fotocopiatrici con annessi mobiletti e materiale elettrico - attraverso un furgone certamente adeguato allo scopo con a bordo i due imputati - sprovvisti della necessaria iscrizione alla Camera di Commercio, necessaria per effettuare il trasporto - è idoneo ad integrare il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nel caso di specie, i Giudici di appello sottolineavano che un trasporto di quel genere e di quella mole non poteva essere curato da soggetti improvvisati e, parimenti, le figure al vertice delle imprese con fotocopiatrici da smaltire - senza rispettare le regole - non potevano essersi affidate al primo venuto.

Difatti, evidenziava la Corte che quand'anche il ritiro di merce di peso così elevato e tanto ingombrante presso i luoghi di provenienza fosse stato curato dal solo conducente – perché aiutato dal titolare o da dipendenti delle aziende a monte del trasporto – la seconda persona a bordo del mezzo dovesse servire quanto meno alle attività di scarico nel sito di destinazione. Inoltre, il Collegio riteneva fuorviante la considerazione della difesa circa l'assenza di un danno effettivo all'ambiente che sarebbe conseguito alla condotta degli imputati, avendo la contravvenzione loro ascritta natura di reato di pericolo.

Per tali ragioni la Corte confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti degli imputati e dagli stessi impugnata.

(Conferma la sentenza n. 3451 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 27/11/2023, dep. 26/02/2024)

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1405/2025 - Ud. 16/10/2025 – deposito 21/10/2025

La domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal condannato per omicidio preterintenzionale è meritevole di accoglimento, tenuto conto che l'istante non ha altre condanne nè procedimenti penali pendenti, ha intrapreso nel corso della detenzione un percorso trattamentale di segno positivo, ha mostrato un comportamento corretto, attento alla formazione lavorativa e disponibile a tutte le attività trattamentali propostegli, ha svolto attività lavorativa in art. 21 o.p. e fruisce di regolari permessi premiali presso la famiglia. Non emergono, inoltre, possibili contatti con la criminalità organizzata e la proposta lavorativa appare conforme al percorso di formazione compiuto dal soggetto, seria e tale da consentire, per continuità e tipologia di occupazione, un graduale reinserimento del condannato, che potrà essere così di maggior supporto al proprio nucleo familiare.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 887/2025 - Ud. 13/02/2025 – deposito 21/06/2025

Il condannato non può essere ammesso alla misura dell'affidamento in prova in considerazione dei mutamenti che si sono verificati con riguardo alla sua posizione giuridica e in ragione della condotta tenuta nel corso della recente esecuzione. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza all'esito di un nuovo giudizio dopo che la Suprema Corte di Cassazione, su ricorso del Procuratore Generale, annullava l'ordinanza mediante la quale il condannato veniva ammesso alla più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, rigettava la misura perché la posizione giuridica del richiedente era mutata a seguito di nuove sentenze di condanna per i reati di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari, plurime violazioni fiscali, favoreggiamento e per reati di bancarotta preferenziale tali da comportare l'aumento della pena residua espianda. Peraltro era stato disposto il rinvio a giudizio del condannato per ulteriori reati successivamente alla concessione allo stesso della misura della semilibertà. Inoltre, in merito ai risultati della osservazione compiuta nel periodo trascorso in misura alternativa dalla documentazione acquisita in atti, emergeva una condotta partecipativa ma non priva di criticità avendo assunto comportamenti scorretti e tentativi di gestione autonoma della misura come la ricerca autonoma di proposte di lavoro attraverso contatti con soggetti esterni o l'elargizione autonoma di denaro ad altri detenuti. Pertanto, sulla base di un giudizio prognostico, la circostanza che il condannato avesse riportato condanne in esecuzione per reati molto gravi nell'ambito di un sistema improntato al malaffare e in assenza di ogni rispetto per il corretto svolgimento di funzioni fondamentali per la vita dello Stato nonchè l'assenza di una seria volontà di emenda relativamente alle nuove condanne intervenute e i tentativi di indirizzare autonomamente la propria attività nel corso dell'esecuzione costituivano elementi indicativi di una personalità che difficilmente si conformava alle prescrizioni. Di conseguenza il Tribunale rigettava l'istanza proposta ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

MISURE DI PREVENZIONE

Tribunale di Perugia, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, decreto n. 14/2025 - Ud. 28/10/2025 - deposito 30/10/2025

Deve essere rigettata la richiesta di emissione di misura di prevenzione personale avanzata nei confronti del richiedente quando l'applicazione della stessa – comportante il divieto di avvicinamento alle persone offese, nonché l'applicazione di controllo elettronico – appare incongrua e suscettibile di vanificare gli ottimi risultati raggiunti.

Nel caso di specie, il Collegio evidenziava che il proposto apparteneva alla categoria di cui all'art. 4 lett. i-ter) D.Lgs. n. 159/2011 e risultava aver commesso reati da codice rosso esitati in due procedimenti, definiti con sentenza ex art. 444 c.p.p.

Tuttavia, stante la prova dell'elemento oggettivo, il Collegio riteneva non sussistente l'attuale pericolosità sociale del pervenuto. Difatti, sottolineava il Tribunale che il richiedente aveva da tempo mutato il proprio stile di vita, svolgendo attività lavorativa regolare e a tempo indeterminato presso una società e – stante la fine della relazione sentimentale – lo stesso aveva ripreso a coabitare con i propri genitori che lo accoglievano senza difficoltà grazie al grande miglioramento dei rapporti.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 62/2025, Ud. 16/07/2025, 09/09/2025, Dep. 29/10/2025

Non può configurarsi un danno da disservizio quando non vengano puntualmente dimostrati il danno emergente e il lucro cessante a carico dell'amministrazione danneggiata in conseguenza di condotte da parte del presunto responsabile non corrispondenti a quelle connesse ai propri obblighi di servizio. Nella specie la Corte dei Conti dichiarava infondata la domanda della Procura regionale la quale aveva contestato ai convenuti il danno da disservizio per aver posto in essere condotte penalmente rilevanti e non in linea con le finalità proprie dell'ufficio rivestito, manipolando sistematicamente dei concorsi pubblici banditi dall'Azienda sanitaria di Perugia. Contestava inoltre la Procura regionale che a causa di dette condotte, l'azione pubblica non aveva raggiunto le utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse sotto il profilo qualitativo, così da generare uno spreco delle stesse. I Giudici contabili ritenevano tuttavia che la Procura regionale non aveva fornito prova del danno da disservizio, ma aveva fatto derivare la configurabilità del danno dall'intero compendio probatorio costituito dagli atti del procedimento penale. In particolare, non emergeva la prova dell'evento di danno arrecato dai convenuti all'amministrazione di appartenenza che si sostanzialmente in un pregiudizio erariale tangibile derivante dalla oggettiva distrazione delle energie lavorative nel corso del servizio istituzionale di competenza o dai costi aggiuntivi subiti dalle p.a. danneggiate per ripristinare l'efficienza e l'efficacia del servizio.

Corte dei conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 50/2025, Ud. 19/04/2025, Dep. 31/07/2025

Deve essere condannata al risarcimento del danno erariale la convenuta che in qualità di dipendente pubblico attesti di aver reso ore di straordinario pagate in eccesso presso un Comune a seguito di una convenzione stipulata con quest'ultimo connessa al sisma del 2016 rispetto a quelle effettivamente rese senza che vi fosse stata l'autorizzazione da parte dell'organo amministrativo a ciò deputato. Nel caso di specie la Corte dei Conti accoglieva la domanda della Procura regionale e condannava la convenuta che, in qualità di responsabile dei servizi finanziari del Comune, aveva dichiarato di aver effettuato ore di straordinario in più rispetto a tutti i dipendenti comunali e rispetto a quelle contrattualmente dovute che erano state effettivamente pagate, giustificando tale circostanza con il fatto che le ore erano state poi compensate con ulteriori ore di straordinario effettuato e non retribuito. I Giudici contabili rigettavano le censure della difesa della convenuta in quanto il CCNL recante la disciplina della retribuzione di posizione e del risultato dispone che il compenso per lavoro straordinario per calamità naturali, in cui rientra un sisma, non può essere svolto senza che vi sia la necessaria autorizzazione e le eventuali ore effettuate non possono essere oggetto di compensazione con ore non effettivamente rese ma, nonostante ciò, retribuite. Nella specie non risultava dagli atti del processo che la prestazione di ore di straordinario in eccesso, rispetto a quelle relative al sisma, era stata autorizzata e non poteva operarsi alcuna compensazione. Inoltre, sussisteva anche l'elemento soggettivo doloso in capo alla convenuta che era a conoscenza dell'avvenuta liquidazione in eccesso di ore di straordinario e il nesso di causalità posto che la decisione di operare in compensazione era attribuibile alla convenuta, allora Responsabile del servizio finanziario del Comune. I Giudici contabili ritenevano che non integrasse

danno erariale la condotta della convenuta che aveva effettuato alcune ore di assenza ma allo stesso tempo aveva svolto un surplus di ore lavorative rispetto a quelle previste, pertanto non era conseguito nessun danno patrimoniale per l'amministrazione presso cui la stessa lavorava.

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'UMBRIA

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sent. n. 52/2025, Dep. 07/02/2025

In materia di ripartizione dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, l'introduzione del comma 5-bis non ha modificato il principio generale di ripartizione dell'onere della prova, ma ha circostanziato l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria, senza alterare il principio consolidato secondo cui l'onere di provare l'esistenza e l'inerenza dei costi grava sul contribuente che li abbia sostenuti.

In materia di deducibilità di costi infragruppo l'onere della prova circa l'esistenza, l'inerenza e l'effettiva utilità dei costi, ex art. 109 TUIR, grava sul contribuente e non può ritenersi assolto mediante la sola esibizione del contratto o della fatturazione dei corrispettivi, né mediante la certificazione rilasciata da società di revisione. L'utilità del costo sopportato deve essere oggettivamente determinabile e adeguatamente documentata. In assenza di tale prova, l'amministrazione finanziaria legittimamente disconosce i costi per intero, senza necessità di rettifica secondo il valore normale delle operazioni disciplinato dall'art. 110 del TUIR.

In materia di violazioni IVA non ricorre la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997 quando la condotta rilevata sia idonea *ex ante* a pregiudicare l'esercizio delle azioni di controllo, anche se *ex post* tale condotta non abbia inciso sul versamento del tributo.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sent. n. 58/2025, Dep. 14/02/2025

La motivazione della sentenza è da ritenersi adeguata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, se il giudice, pur non analizzando ogni singola risultanza processuale, indica gli elementi su cui fonda il proprio convincimento e l'iter logico-giuridico seguito, potendo disattendere implicitamente le argomentazioni incompatibili con la decisione adottata.

L'Agenzia delle Entrate può legittimamente procedere ad un accertamento analitico-induttivo, qualora sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti di inattendibilità della contabilità, come la mancata giustificazione di versamenti e la violazione delle prescrizioni relative alla tenuta del libro degli inventari.

In caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili afferenti ai maggiori ricavi o compensi accertati, senza che l'Amministrazione finanziaria sia obbligata a riconoscere una deduzione forfettaria.

In materia di applicazione, nell'avviso di accertamento a fini IVA, del regime del margine disciplinato all'art. 36 del d.l. n. 41/1995, l'applicazione del regime forfettario o per masse è legittima qualora il contribuente non abbia fornito la documentazione contabile necessaria per l'applicazione del regime del margine analitico.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sent. n. 71/2025, Dep. 18/02/2025

In tema di accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base azionaria, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extrabilancio accertati nei confronti della società, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a fornire elementi idonei a superare tale presunzione. La dedotta estraneità alla gestione societaria, in assenza di ulteriori prove, non è sufficiente a vincere la presunzione di attribuzione degli utili ai soci.

Il nuovo comma 5-*bis* dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sent. n. 84/2025, Dep. 27/02/2025

Nella controversia intentata contro alcune cartelle di pagamento, divenute definitive per mancata opposizione nei termini, e di cui il contribuente chieda in giudizio l'annullamento, in quanto l'Ufficio ha disposto lo sgravio parziale di un'ulteriore cartella relativa al recupero, per un'altra e successiva annualità, della medesima detrazione, tale annullamento non spetta; ciò, in quanto il termine fissato dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 per la presentazione del ricorso è perentorio e il ricorso notificato oltre i 60 giorni decorrenti dalla notifica della cartella risulta inammissibile, in quanto tardivo, rendendo il credito erariale definitivo e certo. La sentenza che ha statuito la decadenza dall'impugnazione non può essere riformata in applicazione dei principi di correttezza e buona fede, che possono, al più, essere posti a base di un'istanza di autotutela, ma non possono costituire motivi di impugnazione dinanzi al giudice in presenza di un atto ormai divenuto definitivo. L'annullamento in autotutela compete esclusivamente all'amministrazione che ha emesso l'atto, a cui il giudice tributario non può sostituirsi, con la precisazione che non si versa in un'ipotesi di autotutela obbligatoria ai sensi dell'art. 10-*quater*, della legge n. 212/2000, qualora sia decorso un anno dalla definitività dell'atto divenuto inopponibile.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sent. n. 92/2025, Dep. 17/03/2025

Se l'amministrazione finanziaria dimostra, anche in via indiziaria, che una società ha contabilizzato operazioni che devono ritenersi inesistenti dal punto di vista soggettivo, ad esempio in quanto i soggetti emittenti non potevano aver materialmente eseguito le operazioni per mancanza di una struttura operativa, o essendo giuridicamente impossibilitati perché soggetti a procedure fallimentari, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di aver agito senza avere la consapevolezza di partecipare a una evasione fiscale e di aver operato con la massima diligenza esigibile da un operatore economico accorto. In tali casi, inoltre, la contabilità risulta inattendibile e l'Amministrazione può legittimamente ricostruire in via induttiva i ricavi ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973.

FOCUS: MISURE DI SICUREZZA

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto le misure di sicurezza. In particolare, con riguardo all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata all’imputato non punibile per vizio totale di mente in quanto affetto da disabilità intellettiva grave; alla revoca della misura di sicurezza del ricovero in una Rems dell’imputato in presenza di un miglioramento delle sue condizioni psicofisiche; alla revoca della misura di sicurezza della confisca nel caso di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto così come con riferimento alla rigetto della richiesta di revoca della misura di sicurezza della confisca nel caso in cui non emerga la prova della lecita provenienza delle somme confluite sul conto corrente postale dell’imputato; alla applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dell’imputato dal territorio italiano sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell’art. 235 c.p.; alla revoca della misura di sicurezza della confisca nei casi in cui sia intervenuta l’assoluzione nel merito; alla non applicabilità dell’art. 578 bis c.p.p. della confisca per equivalente in caso di estinzione del reato per prescrizione;

Con riguardo all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata all’imputato non punibile per vizio totale di mente in quanto affetto da disabilità intellettiva grave si [veda Tribunale di Perugia, sentenza n. 1024/2023 - Ud. 14/12/2023 - deposito 11/03/2024](#) in cui la Corte di Appello ha stabilito che deve essere applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni con prescrizione di tenere costanti contatti con i Servizi di Salute Mentale e di seguire un programma terapeutico-riabilitativo predisposto dai medesimi Servizi, nei confronti dell’imputato, persona non punibile per vizio totale di mente, in quanto affetto da disabilità intellettiva grave a decorso cronico progressivo, connotata da un discontrollo degli impulsi e da una incapacità di controllare le emozioni, patologia che rende l’uomo un soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 203 c.p. con elevata probabilità di ricaduta nel reato specie a sfondo sessuale;

Con riferimento alla revoca della misura di sicurezza del ricovero in una Rems dell’imputato in presenza di un miglioramento delle sue condizioni psicofisiche si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 170/2024 - Ud. 01/03/2024 - deposito 10/04/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che poteva essere revocata la misura di sicurezza del ricovero in una Rems nei confronti dell’imputato, condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente, in quanto sebbene in un primo momento a ridosso dei fatti era stato ritenuto preferibile l’ingresso in una comunità al fine di contenere la pericolosità sociale dell’imputato, in seguito le sue condizioni psico fisiche erano migliorate ed era ripresa la convivenza con la madre. Pertanto, si riteneva scemata la pericolosità sociale dell’imputato;

In merito alla revoca della misura di sicurezza della confisca nel caso di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 153/2024 - Ud. 25/07/2024 - deposito 30/07/2024](#) in cui il Collegio ha revocato la misura di sicurezza della confisca ordinata in primo grado quando sebbene la stessa fosse imposta per tutti i reati concernenti le armi anche in caso di archiviazione

del procedimento, l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto comporta la revoca della stessa;

Con riguardo invece al rigetto della richiesta di revoca della misura di sicurezza della confisca nel caso in cui nel caso in cui non emerga la prova della lecita provenienza delle somme confluite sul conto corrente postale dell'imputato si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 8/2024 - Ud. 03/07/2024 - deposito 25/07/2024](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno rigettato la richiesta di revoca della confisca proposta dall'istante non poteva essere provata la lecita provenienza delle somme oggetto prima di sequestro e dopo di confisca confluite sul conto corrente postale del richiedente in precedente e successiva al sequestro relative alla pensione Inps;

Quanto all' applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dal territorio italiano sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell'art. 235 c.p. si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 510/2024 - Ud. 11/06/2024 - deposito 02/09/2024](#) in cui la Corte di Appello ha confermato la decisione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, a pena espiata, dell'imputato dal territorio italiano ex art. 235 c.p. in quanto il giudizio di pericolosità sociale è stato espresso dal giudice di prime cure sulla base di fattori congruenti ed appropriati desunti dalle condotte delittuose e delle connotazioni di personalità evidenziate dai fatti;

In relazione alla revoca della misura di sicurezza della confisca nei casi in cui sia intervenuta l'assoluzione nel merito si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 252/2024 - Ud. 05/11/2024 - deposito 11/11/2024](#) in cui il Collegio ha affermato che la confisca prevista dall'art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo;

Con riguardo alla non applicabilità dell'art. 578 bis c.p.p. della confisca per equivalente in caso di estinzione del reato per prescrizione si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 655/2024 - Ud. 17/09/2024 - deposito 04/11/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno statuito che In tema di confisca "per equivalente" risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art 578-*bis* c.p.p. relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione mentre disponeva il mantenimento della confisca disposta per equivalente solo in relazione alla somma contestata, siccome risultante dalle residue condotte.